

MODULO DI CONVENZIONE

Approvato con Delibera n. 21/2024 nella seduta del Consiglio Direttivo del 06/03/2024

Il presente modulo costituisce l'accordo e la concretizzazione del rapporto avente come oggetto le convenzioni proposte a, e non proposte da, l'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini (di seguito "Ordine") da parte di proponenti terzi.

Tra l'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini (di seguito "Ordine")

e

Società/Ente proponente: _____

Settore _____

Con sede in via _____

Tel Fax: _____ E-mail: _____ PEC _____

Breve descrizione dei prodotti/servizi offerti:

(descrivere brevemente i prodotti e/o i servizi offerti)

SCONTO APPLICATO:

(inserire nello specifico l'entità della scontistica riservata alle Iscritte e agli Iscritti all'Ordine)

Documenti allegati:

(elencare i documenti allegati)

Data inizio convenzione:

(inserire la data specifica gg/mm/aaaa)

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CONVENZIONE

Premessa

L'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini (di seguito "Ordine"), ente costituito ai sensi del Decreto Ministro della Salute 183 dell'8 settembre 2022 che tutela gli interessi della categoria professionale, ha la funzione tra le altre di garantire la qualità delle prestazioni svolte, coordinare attività formative, gestire l'albo professionale, il rispetto del codice deontologico e fornire assistenza alle Iscritte e agli Iscritti del territorio.

Art. 1. Definizioni

- 1.1. "Società/Ente proponente" è la società/ente che propone la Convenzione;
- 1.2. "Convenzione" è l'insieme dei vantaggi riservati ai beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall'insieme dei documenti sottoscritti tra la società/soggetto/ente terzo proponente e l'Ordine;
- 1.3. "Beneficiari" sono le Iscritte e gli Iscritti, nonché eventuali dipendenti e/o collaboratori all'/dell'Ordine.

Art. 2. Tipologia dell'accordo

- 2.1. La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati;
- 2.2. La Società proponente dichiara con la stipula del presente accordo che non sussistono conflitti di interesse con l'Ordine nella persona di qualsiasi suo componente.

Art. 3. Clausola miglior offerta

- 3.1. Qualora la Società proponente dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, la stessa Società si impegna ad adeguare la Convenzione all'offerta più vantaggiosa senza che l'Ordine ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione;
- 3.2. Qualora la Società proponente pubblichi sul proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione, dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliori offerte. L'Ordine aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

Art. 4. Eventuali modifiche

- 4.1. La Società proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'art 3, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, deve ricevere autorizzazione scritta da parte dell'Ordine.

Art. 5. Comunicazione dell'offerta

5.1. L'Ordine si riserva di comunicare liberamente ai Beneficiari, tramite gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai prodotti e/o servizi della Convenzione, fornendo ai propri iscritti l'elenco dei fornitori convenzionati con le relative condizioni. Il fornitore convenzionato consente che vengano utilizzati i propri dati per le comunicazioni, rivolte alle Iscritte e agli Iscritti all'Ordine e ad eventuali dipendenti e/o collaboratori, inerenti alla convenzione. In particolare, esso potrà pubblicizzare la convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente trasmette entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore dell'Ordine, di tutto il materiale informativo occorrente.

5.2. L'Ordine, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 3 e 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.

Art. 6. Materiale informativo digitale

La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 5 seguendo le specifiche digitali che verranno concordate. L'Ordine si riserva comunque la possibilità di modificare il materiale informativo comunicandolo alla Società proponente.

Art. 7. Modalità di adesione

L'iscritto, dietro presentazione di documento di identificazione come, per esempio, il codice fiscale (di identità), o con altri mezzi ritenuti opportuni quali ad esempio codici forniti, prenderà, a sua libera scelta, contatto con la Società proponente. La Società verificherà sul sito ufficiale di ricerca delle Iscritte e degli Iscritti (<https://albo.albowed-fnofi.net/registry/search>) l'effettiva iscrizione del richiedente. Alla Società proponente potrebbe essere richiesto da parte dell'Ordine di fornire un documento di sintesi con il numero di adesioni alla Convenzione e ogni altro dato utile, nel rispetto totale della privacy.

Art. 8. Clausola di risoluzione

È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L'Ordine si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Art. 9. Durata dell'accordo

9.1. Il presente accordo ha durata annuale senza tacito rinnovo, dalla data di sottoscrizione.

9.2. È facoltà per ciascuna delle parti (Ordine e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione a mezzo di posta certificata (PEC) in cui è spiegato chiaramente il motivo del recesso. Il recesso avrà efficacia dal decimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della già menzionata comunicazione.

9.3. La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso,

dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

9.4. La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.

Art. 10. Esclusione di impegni

È espressamente accettato e convenuto che in capo all'Ordine non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.

Art. 11. Esclusione di responsabilità

L'Ordine non è in alcun modo responsabile per ogni controversia che dovesse sorgere tra i Beneficiari della Convenzione e la Società proponente nell'utilizzo dei servizi e beni oggetto della Convenzione.

Art. 12. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono sede nel Foro competente territorialmente. L'Ordine e la Società proponente rispetteranno le leggi sulla privacy. Sono espressamente e specificamente approvate per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e il trattamento sulla privacy ai punti seguenti 13 e 14.

Art. 13. Autorizzazione ai fini della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti dalla società proponente saranno trattati esclusivamente mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per comunicare informazioni su servizi e offerte. Gli stessi, in forma anonima, potranno essere trattati per eventuali elaborazioni di statistiche.

La società proponente dovrà, prima dell'eventuale convenzionamento, fornire la propria politica di privacy dei dati dei convenzionati. La società proponente si impegna inoltre, in caso di contatto con iscritti all'Ordine o altri soggetti, in base alla convenzione, a rispettare le disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche.

Art. 14. Consenso

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la società proponente dichiara di avere preso visione dell'informativa e dell'art.13 e acconsente al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa.

Firma Società Proponente

Il Presidente dell'Ordine Interprovinciale della
Professione Sanitaria di Fisioterapista
di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini

Luogo e data
